



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 18-12-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI, DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
E PROCEDURE NEGOZiate.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE ANZIANO		X
GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	X	
	3	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladodici, il giorno 18, del mese di dicembre, alle ore 13,30 nella sede
Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;


DELIBERA

- 1) Approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia e procedure negoziate aggiornato al D.P.R. 05/10/2010, n. 207, che fa parte integrante del presente atto a proposta del Responsabile del Settore Tecnico, che è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 142/90, recepita dalla L.R. n°48/91, il presente atto non comporta impegno di spesa.-
- 3) Trasmettere lo stesso Regolamento, successivamente, per l'approvazione al Consiglio Comunale.-
- 4) Dichiarare la presenza deliberazione immediatamente esecutiva.-

Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Valerio Calzagirone



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E PROCEDURE NEGOZiate.-

Propone: il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Premesso che:

- con la pubblicazione della L.R. n. 12/2011 è stato recepito in toto il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e, contestualmente, sono state abrogate le LL.RR. nn. 7/2002 e 7/2003;
- alla luce della sopra richiamata normativa, a decorrere dal 01/01/2012, non è più possibile procedere, per importi inferiori ad € 150.000,00 , ad affidamenti mediante cottimo-appalto (ex art. 24 bis della l. 109/94 come recepita nella Regione siciliana) ma si deve procedere con le modalità previste nel richiamato Codice;
- considerato che, pertanto, in via ordinaria ed anche per modesti importi (sotto soglia comunitaria) si deve procedere mediante procedura aperta o procedura ristretta oppure, per importi sino a 1.000.000 €, mediante procedura negoziata, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa, desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- considerato che, inoltre, la normativa prevede che per determinati lavori d'importo limitato e propedeuticamente indicati in apposito Regolamento, si può procedere in economia, per cottimo o per gestione diretta;
- considerato che questo Ente è dotato di Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 21/04/2008, il quale non risulta adeguato al D.P.R. 207/2010 per le finalità di cui sopra;
- atteso che questo Ufficio ha proceduto a predisporre apposito specifico schema di regolamento, aggiornato al D.P.R. 05/10/2010, n. 207;


per quanto sopra premesso

PROPONE DI

- 1) Approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia e procedure negoziate aggiornato al D.P.R. 05/10/2010, n. 207, che fa parte integrante del presente atto.
- 2) Dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91, il presente atto non comporta impegno di spesa.-
- 3) Trasmettere lo stesso Regolamento, successivamente, per l'approvazione, al Consiglio Comunale.
- 4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL' U.T.C.
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Settore Tecnico

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA E PROCEDURE NEGOZiate
EX ART. 122 C. 7 DLGS 163/2006 E S. MM.II.
Aggiornato al DPR 5.10.2010 n. 207**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n _____ del _____

Esecutivo in data _____

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA E PROCEDURE NEGOZiate EX ART. 122
C. 7 DLGS 163/2006 E S. MM.II.
Aggiornato al DPR 5.10.2010 n. 207**

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – Programmazione e previsione
- Art. 4 – Responsabile del procedimento
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva
- Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 7 – Modalità di esecuzione
- Art. 8 – Iscrizione dei contratti – Post informazione

Titolo II

SEZIONE LAVORI

- Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 13 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 14 – Lavori d'urgenza
- Art. 15 – Lavori di somma urgenza
- Art. 16 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
- Art. 17 – Piani di sicurezza
- Art. 18 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
- Art. 19 – Istituzione elenchi operatori economici per affidamento di lavori in economia

Titolo III

NORMA DI RINVIO E FINALE

- Art. 20 – Norma finale
- Art. 21 – Norma di rinvio

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori e le forniture di beni e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme:
 - per i lavori: art. 125, c.5, Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
 - per le forniture e i servizi: art.125, c.9 ss. Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 10, 20 e 21. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Settore; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.

Art. 3 - Programmazione e previsione

1. Per i lavori d'importo complessivamente superiore ad € 100.000,00 essi devono essere inseriti nel programma triennale ed annuale delle Opere Pubbliche.
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili resta facoltativa dell'Amministrazione ed, in ogni caso, non vincolante.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Settore individua un Responsabile unico del procedimento¹ per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Responsabile del Settore, l'attestazione di

regolare esecuzione. Le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che può non coincidere con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).

2. Nel caso di esigenze imprevedute che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Responsabile del Settore formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.

3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al Responsabile del Settore.

Art. 5 - Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile del Settore competente, che non deve essere preceduta da indirizzo di Giunta quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel bilancio o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 20.000,00 Euro, oppure quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima.

2. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

3. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile del Settore competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

Art. 6 - Assegnazione degli affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici².

2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante³.

3. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.

4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

¹ Art. 125, c.2 Dlgs. 12.4.2006 n.163: "Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10".

² Art. 331, c.2, DPR 207/2010: "Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici".

³ Art. 125, c.11, Dlgs. 163/2006: "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante....".

5. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

6. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o non affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

7. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune ⁴;
- b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-appalti autorizzabili secondo legge e dei sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-appalto, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-appalto. L'eventuale ricorso a sub-appalto deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

4. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8 - Iscrizione dei contratti – Post informazione

1. I contratti per le spese in economia sono iscritti nel Registro dei contratti non soggetti a repertoriatura, che sarà predisposto e curato dall'Ufficio Contratti.

2. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente. I cottimi di importo pari o superiore ad euro 40.000 sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio con inserimento nell'elenco periodico previsto dalla vigente normativa.

Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

⁴ Cfr. art. 125, c.4, dlgs. 163/2006: "Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi"

Titolo II LAVORI

Art. 9 - Limiti di importo per i lavori

1. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro.
2. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 10 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati: ⁶

A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati ⁷.

C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

- a) scavi,
- b) demolizioni,
- c) prove penetrometriche,
- d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
- e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
- f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11 - Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;

b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010, possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Art. 12 - Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento⁵.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.

3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Responsabile del Settore competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

⁵ Cfr. L. 12.10.1982 n.726 e circolare dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia del 28.3.1989.

⁶ Come previsto dall'art. 125, comma 6 Dlgs. 163/2006

⁷ L'art. 2, comma 1, lettera dd), Dlgs. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici) ha soppresso la soglia dei 100.000 euro per le manutenzioni non rapportate ad eventi imprevedibili ed urgenti.

⁸ Così prevede testualmente l'art.125, c.3, dlgs. 167/2006.

Art. 13 - Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Settore attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006 tra operatori economici, ove sussistano, iscritti negli appositi elenchi comunali.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Responsabile del Settore può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale⁹. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
6. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare nonché dal possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010e da specificarsi in relazione al singolo lavoro nella richiesta di preventivo/offerta.

⁹ Cfr, per le procedure negoziate, la determinazione n. 9 del 16 maggio 2002 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (ora Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) laddove si afferma che "nei casi di gara informale che precede gli appalti a trattativa privata non sussistono le condizioni per l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale". Osserva l'Autorità che "Pur se la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata ad applicare alle cosiddette gare informali tutti i principi (par condicio, segretezza delle offerte...) elaborati con riferimento alle gare ad evidenza pubblica, ed anche se la giurisprudenza penale ritiene configurabile anche nelle gare informali il reato di turbativa d'asta, tuttavia va evidenziato che il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è da mettere in relazione con l'aggiudicazione da effettuarsi sulla base delle offerte dei concorrenti senza alcun intervento di valutazione, fatto salvo per gli appalti sopra soglia comunitaria, mentre, nel caso di trattativa privata, diritti ed obblighi per l'amministrazione e per il privato scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto. Alla conclusione delle gare non è, infatti, attribuito l'effetto di aggiudicazione, e quindi il valore di conclusione del contratto, bensì solo quello di individuazione del miglior offerente, con il quale la pubblica amministrazione andrà poi a definire il contratto, con un'ampia discrezionalità di valutazione circa il corrispettivo. Occorre peraltro considerare che l'articolo 78 del DPR 554/1999, al comma 3, prevede che "la stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta." Detta norma va interpretata nel senso che le condizioni più vantaggiose sono valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante e comunque senza applicare le procedure delle offerte anomale e che solo l'impresa prescelta, e non anche tutte quelle partecipanti, deve documentare i propri requisiti di qualificazione, rispondendo tale dettato normativo ad esigenze di snellezza e celerità della procedura".

Art. 14 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile del Settore. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 15 - Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 16 - Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del D.P.R. 207/2010:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
 - h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - i) la quantificazione dei costi della sicurezza.

2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del Settore proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 10.000, il Responsabile del Settore competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del Dlgs. 163/2006.
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 17 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 18 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 19 – Istituzione elenco operatori economici per affidamento di lavori in economia

1. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto negli articoli precedenti, viene istituito l'elenco degli operatori economici cui affidare i lavori in economia.
2. Tale elenco sarà suddiviso secondo le categorie previste dall'art. 61 del DPR 207/2010 e specificate nell'allegato "A" allo stesso DPR.
3. Esso è tenuto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed è aggiornato dal Responsabile del Servizio LL.PP., che provvederà ad esaminare le istanze, ad iscrivere a cancellare le imprese secondo le modalità di cui al presente regolamento e appresso specificate.
4. Sono iscritti nell'Elenco gli operatori economici che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi delle vigenti norme, ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria e richiesta. Per eventuali operatori economici che non risiedono in Italia ma nell'ambito della Comunità Europea viene richiesta documentazione equivalente vigente nei rispettivi stati di origine;

5. Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Valguarnera Caropepe , corredandola con i seguenti documenti e certificati:
 - a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa
 - b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di aver eseguito direttamente lavori analoghi
 - c) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006.
6. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione nell'Elenco entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di Valguarnera Caropepe di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.
8. Per la prima istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità, si provvederà a redigere apposito avviso da pubblicare sul profilo dell'Ente e mediante manifesti murali da affiggere nel territorio c.le, assegnando un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione delle istanze.
9. In sede di gara gli operatori economici non in possesso di certificazione SOA dovranno dimostrare che:
 - a) nel quinquennio antecedente la data di invito hanno eseguito direttamente lavori analoghi per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica che, eventualmente, sarà indicata nella lettera d'invito.
10. L'iscrizione nell'Elenco ha effetto permanente.
11. Ogni operatore economico iscritto nell'Elenco ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
12. Dopo la prima formazione dell'Elenco, le nuove iscrizioni decorrono in sede di *aggiornamento dell'Elenco* dall'inizio di ogni anno . A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno .
13. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'Elenco degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste nel presente articolo.
14. Sono cancellati dall'Elenco gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 10 del presente articolo.
- h) che risultino non in regola con il pagamento di imposte, tasse oneri previdenziali ed assicurativi relativi a lavori pubblici e sebbene invitati a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di giorni 60 non vi abbiano provveduto.
- i) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
- l) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- m) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- n) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- o) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
- p) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- q) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- r) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

15. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
16. Il provvedimento di cui al comma 13 è adottato dal Responsabile del Settore, con propria motivata determinazione. Tale provvedimento è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
17. L'Elenco aggiornato di cui al precedente comma 1) sarà altresì reso pubblico mediante pubblicazione sul profilo dell'Ente.

Titolo III

Art. 20 – Norma finale

1. L'elenco di cui all'art. 19 potrà essere utilizzato anche per le procedure ristrette di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006.
2. Le procedure da seguire sono quelle previste nel D.Lgs 163/2006 e s.mm.ii. e nel DPR 207/2010.
3. Vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali posti in essere relativi all'affidamento di lavori in Economia.

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel DLgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Ufficio Segnalante (*)

Nr. Ordine appalto (*)

Lotto/Stralcio (*)

Anno (*)

ENTE APPALTANTE

Partita IVA (*)

Ragione Sociale (*)

Comune (*)

Prov. (*)

APPALTO

Oggetto (*):

Località:

Tipo Gara (*): Appalto concorso Asta pubblica Concessione Cottimo fiduciario
 Gara interna Gara ufficiosa Licitazione privata Trattativa privata Altre

Importo a base d'asta (*)

Importo di aggiudicazione (*)

Tipo Divisa (*): Lira Euro

N. Repertorio

Data stipula

Data inizio lavori

Data fine lavori

N. Imprese invitate

N. Imprese partecipati

ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO

Data firma Ente Appaltante (*)

Data firma Impresa Aggiudicataria (*)

Sigla provincia Prefettura (*)

Data Protocollo (*)

N. Protocollo (*)

N. Fogli del presente modulo (*)

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)
------------------------	--------------------	----------

IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nr. (*) _____

Partita IVA (*)

Ragione Sociale (*)

Luogo (*) (*Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa*)

Prov. (*)

Sede Legale (*): _____ CAP/ZIP: _____

Codice attività (*) _____ Tipo impresa (*) _____ Singola Consorzio Raggr. Temporaneo Imprese

Volume Affari _____ Capitale sociale _____ Tipo Divisa: Lira Euro

Importo parziale d'asta (*)

CARICA SOCIALE

Tipo carica (*)

Codice fiscale (*)

Cognome (*)

Nome (*)

Sesso (*)

Data nascita (*)

Luogo di nascita (*) (*Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita*)

Prov. (*)

Luogo di residenza (*) (*Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza*)

Prov. (*)

Indirizzo (*): _____ CAP/ZIP: _____

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)
------------------------	--------------------	----------

CARICA SOCIALE	PRESA AGGIUDICATARIA	Nr. _____

Tipo carica (*)	Codice fiscale (*)	

Cognome (*)	_____	
Nome (*)	Sesso (*)	Data nascita (*)

Luogo di nascita (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita</i>)		Prov. (*)

Luogo di residenza (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza</i>)		Prov. (*)

Indirizzo (*): _____	CAP/ZIP: _____	

CARICA SOCIALE		

Tipo carica (*)	Codice fiscale (*)	

Cognome (*)	_____	
Nome (*)	Sesso (*)	Data nascita (*)

Luogo di nascita (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita</i>)		Prov. (*)

Luogo di residenza (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza</i>)		Prov. (*)

Indirizzo (*): _____	CAP/ZIP: _____	

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)
------------------------	--------------------	----------

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA (*)		
Ragione Sociale (*)		
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa)		Prov. (*)
Sede Legale (*):		CAP/ZIP:
Codice attività (*)	Tipo impresa (*)	Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>
Volume Affari	Capitale sociale	Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA (*)		
Ragione Sociale (*)		
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa)		Prov. (*)
Sede Legale (*):		CAP/ZIP:
Codice attività (*)	Tipo impresa (*)	Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>
Volume Affari	Capitale sociale	Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)
------------------------	--------------------	----------

IMPRESA APPALTATRICE

Partita IVA (*)
Ragione Sociale (*)

SUBAPPALTO

Partita IVA (*)
Oggetto (*):
Importo:
Estremi:

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Nr. (*)

Partita IVA (*)		
Ragione Sociale (*)		
Luogo (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa</i>)	Prov. (*)	
Sede Legale (*):	CAP/ZIP:	
Volume Affari	Capitale sociale	Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>
Codice attività (*)	Sigla provincia Prefettura (*)	
Data firma Impresa subapp. (*)	Data firma Impresa appaltatrice (*)	Data firma Impresa subapp. (*)

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)
------------------------	--------------------	----------

CARICA SOCIALE	IMPRESA SUBAPPALTATRICE	Nr. _____
Tipo carica (*)	Codice fiscale (*)	
Cognome (*)		
Nome (*)	Sesso (*)	Data nascita (*)
Luogo di nascita (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita</i>)	Prov. (*)	
Luogo di residenza (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza</i>)	Prov. (*)	
Indirizzo (*): _____ CAP/ZIP: _____		

CARICA SOCIALE		
Tipo carica (*)	Codice fiscale (*)	
Cognome (*)		
Nome (*)	Sesso (*)	Data nascita (*)
Luogo di nascita (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita</i>)	Prov. (*)	
Luogo di residenza (*) (<i>Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza</i>)	Prov. (*)	
Indirizzo (*): _____ CAP/ZIP: _____		

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - ALLEGATO N. (2)

OGGETTO PROPOSTA:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E PROCEDURE
NEGOZiate.-**

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale 14/12/2012

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Giarrizzo



Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALEE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 185 del 18/12/12, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 19.12.12 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 18-12-2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 18-12-2012

IL SEGRETARIO GENERALE